

Gruppo Assicurativo Modena Capitale

POLIZZA INCENDIO ED EVENTI CATASTROFALI

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

SET INFORMATIVO

Il presente Set informativo, contenente:

- DIP Documento Informativo Precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
- DIP AGGIUNTIVO Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo dei contratti di assicurazione danni
- Condizioni di assicurazione comprensive del Glossario
- Informativa sul trattamento dei dati personali – GDPR n.º 679 / 2016

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto

Ultimo aggiornamento 03/2025

ASSICURAZIONE DANNI

Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni

(DIP Danni)



Prodotto "Incendio ed Eventi catastrofali"

Compagnia: Assicuratrice Milanese S.p.A

Ed. 03-2025

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete del prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza indennizza i danni materiali alle cose assicurate relative alle attività produttive e industriali per i rischi causati dall'incendio, esplosione e scoppio, e da eventi catastrofali.



Che cosa è assicurato?

- ✓ **Sezione Incendio** – i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da una serie di eventi, quali ad esempio, l'incendio, l'esplosione, lo scoppio, onda sonica, sviluppo di fumi, gas, vapori, ed altro.
 - ✓ **Incendio**
 - ✓ **Esplosione**
 - ✓ **Scoppio**
 - ✓ **Azione del fulmine**
 - ✓ **Caduta di aeromobili, meteoriti e veicoli spaziali**
 - ✓ **Fumo, gas e vapori**
 - ✓ **Bang sonico**
 - ✓ **Acqua condotta**
 - ✓ **Eventi atmosferici**
- ✓ Ricorso terzi
- ✓ Atti vandalici
- ✓ Acqua condotta
- ✓ Eventi naturali

È possibile attivare ulteriori **garanzie opzionali:**

- Rischio locativo
- Urto veicoli
- Valore a nuovo del fabbricato

- ✓ **Sezione Eventi catastrofali** – danni materiali diretti alle cose assicurate nelle Ubicazioni indicate in Polizza direttamente causati da:
 - ✓ Terremoto;
 - ✓ Alluvione, Inondazione e Esondazione;
 - ✓ Frane.



Che cosa non è assicurato?

Sezione incendio

- ✗ verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di scioperi, di tumulti popolari, di sommosse, di trasmutazione del nucleo dell'atomo, di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, nonché di contaminazione radioattiva, salvo che l'Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- ✗ causati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
- ✗ di furto, smarrimento, rapina, saccheggio od ammanchi di qualsiasi genere avvenuti in occasione di incendio, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio, anche se in occasione di scioperi, tumulti popolari e sommosse;

Sezione Catastrofali

- ✗ i beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste oppure gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.



Ci sono limiti di copertura?

- ! In caso di esistenza di altre polizze per lo stesso rischio
- ! Le garanzie possono presentare franchigie, scoperti e limiti di indennizzo specifici

! La Compagnia risarcisce il danno fino alla somma massima assicurata per ogni garanzia prestata, e stabilita in polizza

! Per la sezione Incendio il limite di indennizzo è la somma assicurata, per la sezione Responsabilità civile il limite è a scelta dell'Assicurato tra importi prestabiliti



Dove vale la copertura?

- ✓ La copertura è valida dove è ubicato il rischio assicurato indicato in polizza.



Che obblighi ho?

- ! Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritieri, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritieri, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza o la riduzione dell'indennizzo.
- ! In caso di sinistro devi darne avviso non appena ne hai avuto conoscenza ed in ogni caso entro i 30 giorni successivi



Quando e come devo pagare?

- ✓ Il premio deve essere pagato al rilascio della polizza. Il pagamento del premio può essere effettuato attraverso assegno bancario o circolare, bonifico bancario, bollettino postale, con strumenti elettronici di pagamento, con denaro contante nei limiti previsti dalle Norme in vigore. Il premio è comprensivo di imposte



Quando comincia la copertura e quando finisce?

- ✓ La copertura ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se la prima rata di premio è stata pagata, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento. La validità dell'assicurazione è annuale, salvo quanto diversamente pattuito ed indicato in polizza.



Come posso disdire la polizza?

- ✓ È possibile disdire il contratto mediante lettera raccomandata o pec da inviare alla Compagnia o all'agenzia presso cui è stipulata la polizza, almeno 60 giorni prima della scadenza dell'assicurazione.

ASSICURAZIONE DANNI

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)



Prodotto "Incendio ed Eventi catastrofali"

Ed. 03-2025 – Il presente DIP aggiuntivo Danni è l'ultima versione disponibile pubblicata

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento Informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi Danni (DIP Danni) per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Informazioni relative all'Impresa di Assicurazione

Assicuratrice Milanese S.p.A. Società di Assicurazioni in forma di società per azioni, fondata nel 1988, Società appartenente al "Gruppo Assicurativo Modena Capitale" e soggetta a controllo e direzione unitaria di Modena Capitale S.p.A., iscritta all'Albo delle Società Capogruppo al numero 009.

Sede legale e Direzione Generale Corso Libertà 53 – 41018 San Cesario Sul Panaro MO Italia.

Recapito Telefonico: 059 7479111 – Fax 059 7479112 – Sito web www.assicuratricemilanese.it – indirizzo di posta elettronica: info@assicuratricemilanese.it – assicuratricemilanese@legalmail.it

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 13/12/1988 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n 298 del 21/12/1988, ed iscritta al numero 1.000077 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione.

Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Il Patrimonio netto dell'Impresa è pari ad € 58.371.710, il Solvency Ratio è pari a 248,47%.

I dati di cui sopra sono relativi all'ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2023.

Si precisa, che i dati sono riportati nella "Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria (SFCR)" disponibile sul sito internet della Compagnia nella sezione "Chi siamo – relazioni SFCR". La relazione è recuperabile anche al seguente link: <https://www.assicuratricemilanese.it/relazioni-sfc/>

Al contratto si applica la legge italiana ai sensi si quanto previsto dall'art. 180 del D. Lgs. 209/2005

Prodotto Incendio ed Eventi catastrofali	
	Che cosa è assicurato?
Sono assicurati i danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate provocati da:	
Sezione Incendio	
✓	Incendio
✓	Esplosione
✓	Scoppio
✓	Azione del fulmine
✓	Caduta di aeromobili, meteoriti e veicoli spaziali
✓	Fumo, gas e vapori
✓	Bang sonico
✓	Le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare i residuati del sinistro
✓	I guasti arrecati alle cose assicurate per impedire o arrestare l'incendio
✓	I danni alle macchine e impianti elettrici per effetto di correnti, scariche, o altri fenomeni elettrici
✓	I danni consequenziali per mancata o anormale produzione e distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
✓	Ricorso Terzi
✓	Danni indiretti
✓	Danni da incendio a seguito di tumulti, scioperi, sommosse, terrorismo o sabotaggio
✓	Atti vandalici o dolosi
✓	Acqua condotta
✓	Eventi atmosferici (uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, sovraccarico di neve).
Sezione catastrofali	
✗	Danni materiali e diretti cagionati a terreni, fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali, da alluvione, inondazione, esondazione, sisma e frana.
Opzioni con riduzione di premio	
Non sono previste opzioni con riduzione di premio	
Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo	
È possibile attivare ulteriori garanzie opzionali quali:	
•	Urto Veicoli: la copertura si estende ai danni materiali e diretti causati dagli enti assicurati da urto di veicoli, in transito sulla pubblica via, non appartenenti all'Assicurato né a suo servizio.
•	Valore a nuovo del Fabbricato: l'ammontare del danno viene calcolato sul costo di ricostruzione a nuovo del fabbricato senza applicare il deprezzamento allo stato d'uso.



Che cosa non è assicurato?

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni Incendio **sono esclusi i seguenti danni:**

SEZIONE INCENDIO

- ✗ di furto, smarrimento, rapina, saccheggio od ammarchi di qualsiasi genere avvenuti in occasione di incendio, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio, anche se in occasione di scioperi, tumulti popolari e sommosse;
- ✗ causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, trombe, uragani, mareggiate, frane e valanghe;
- ✗ alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio e se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- ✗ subiti dalle Merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'Assicurazione;
- ✗ indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- ✗ beni in "leasing" se assicurati con Polizza leasing separata.

SEZIONE CATASTROFALI

- ✗ i danni che sono conseguenza diretta del comportamento attivo dell'uomo o i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi;
- ✗ i danni conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, tumulti;
- ✗ i danni relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.
- ✗ causati da eventi calamitosi e catastrofali non suscettibili di Indennizzo ai sensi della Legge n. 213 del 30 Dicembre 2023 e successive modifiche ed integrazioni;
- ✗ causati da atti di guerra (dichiarata o non), occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
- ✗ causati da eventi atmosferici, quali uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, sollevate, trasportate o abbattute, grandine, tromba d'aria;
- ✗ verificatisi in occasione di Esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche anche se i fenomeni medesimi risultassero originati dagli eventi coperti;
- ✗ determinati da eruzione vulcanica, maremoti, mareggiate, maree, frane, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine anche se conseguenti a terremoto;
- ✗ causati da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- ✗ causati da sovraccarico neve o fenomeno elettrico;
- ✗ avvenuti a seguito di rotture, brecce, o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dal vento o dalla grandine;
- ✗ indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- ✗ causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sulle cose assicurate;
- ✗ consequenziali, quali ad esempio lo sviluppo di fumo gas e vapori o mancata distribuzione di energia elettrica, termica ed idraulica;
- ✗ a enti mobili all'aperto quali capannoni pressostatici, tendostrutture e tensostrutture;
- ✗ a fabbricati e tettoie in costruzione o in fase di ampliamento o rifacimento;
- ✗ a fabbricati non conformi alle norme tecniche di legge e ad eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione degli stessi;
- ✗ a fabbricati costruiti in assenza delle necessarie autorizzazioni edificatorie in base alla normativa vigente in materia urbanistica nonché quelli dichiarati inagibili con provvedimento dell'Autorità al momento della sottoscrizione della presente polizza;
- ✗ per spese supplementari per l'alloggio dell'assicurato nel periodo di inagibilità del Fabbricato.

Per Alluvione:

- ✗ causati da mareggiate, marea, penetrazione di acqua marina, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- ✗ di Frane, Terremoto, bradisismo, eruzioni vulcaniche, Maremoto, valanghe e slavine, cedimento del terreno;
- ✗ a Merci ed Arredamento posti all'aperto;
- ✗ alle Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm dal pavimento, salvo quelle che per loro particolari caratteristiche non possono essere appoggiate su pallets o scaffalature

Per Sisma:

- ✗ Allagamento, mareggiate, marea, penetrazione di acqua marina, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione; frane, valanghe e slavine;
- ✗ eruzioni vulcaniche, bradisismo, subsidenza;
- ✗ Maremoto.

Per frana:

- ✗ causati da Terremoto, bradisismo, Alluvioni, Inondazioni, Esondazioni, eruzioni vulcaniche,
- ✗ Maremoto, valanghe e slavine, bradisismo e subsidenza;
- ✗ causati da errata valutazione dell'angolo di naturale declivio di pendii naturali o pendii artificiali creati con riporti o lavori di scavo oppure da errata valutazione dei carichi statici o dinamici normalmente sopportabili dal terreno su cui essi gravano in relazione alle caratteristiche del terreno stesso;
- ✗ a Merci ed Arredamento posti all'aperto;
- ✗ da movimento, scivolamento o distacco graduale di roccia, detrito o terra;
- ✗ da cedimento del terreno, se non causato da Frane.



Ci sono limiti di copertura?

GARANZIA	LIMITE DI INDENNIZZO per SINISTRO/ANNO	FRANCHIGIA/SCOPERTO
GARANZIA	LIMITE DI INDENNIZZO per SINISTRO/ANNO	FRANCHIGIA/SCOPERTO

SEZIONE INCENDIO				
Spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare i residui del sinistro	10% dell'indennizzo pagabile	-		
Danni a macchine ed impianti elettrici per effetto di correnti, scariche o altri fenomeni elettrici	2.500 euro	Franchigia 50 euro		
Danni consequenziali	10% dell'indennizzo pagabile	-		
Ricorso terzi	10% del massimale	-		
Acqua condotta	somma assicurata	Franchigia 250 euro		
Eventi atmosferici	70% somma assicurata	Scoperto 10% Con il minimo di 1.500 euro		
SEZIONE CATASTROFALI				
Terremoto - Inondazione - Sisma	Per Somma assicurata fino a 1.000.000 €: limite intera Somma assicurata	Scoperto 15%		
Terremoto - Inondazione - Sisma	Per Somma assicurata tra 1.000.000 – 30.000.000 €: limite 70% della Somma assicurata	Scoperto 15%		
Terremoto - Inondazione - Sisma	Per Somma assicurata oltre 30.000.000 €: Limite di Indennizzo indicato in Scheda di polizza	Scoperto indicato in Scheda polizza		
 A chi è rivolto questo prodotto?				
Questo prodotto è rivolto alle imprese che intendono proteggere i beni utilizzati per lo svolgimento della loro attività produttiva. Si tratta di soggetti con l'esigenza principale di protezione contro i rischi di danni cagionati ai suddetti beni da incendio, esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi, azione meccanica del fulmine e/o da eventi catastrofali.				
 Quali costi devo sostenere?				
Gli intermediari per la vendita di questo prodotto percepiscono in media il 25% del premio imponibile pagato dal Contraente, per remunerazioni di tipo provvigionale				
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?				
All'Impresa Assicuratrice	<p>I reclami devono essere inoltrati, per iscritto, presso la Sede legale di Assicuratrice Milanese S.p.A. all'attenzione dell'Ufficio Reclami, Corso Libertà, 53 – 41018 San Cesario sul Panaro (MO), utilizzando una delle seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A mezzo messaggio di posta elettronica al seguente indirizzo: servizio.reclami@assicuratricemilanese.it • Via fax al numero +39 059 8672387 • Con il servizio postale <p>La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo.</p>			
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it .			
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:				
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).			
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa.			
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>Arbitrato Il presente contratto non prevede la possibilità di ricorrere ad Arbitrato per la risoluzione di controversie tra le Parti. In ogni caso è sempre possibile per il contraente rivolgersi all'Autorità Giudiziaria. Per eventuali richieste di informazioni in merito al rapporto assicurativo, diverse dai reclami, è possibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contattare il numero 059/7479112 • Inviare una e-mail all'indirizzo di posta elettronica info@assicuratricemilanese.it 			
REGIME FISCALE				
Trattamento fiscale applicabile al contratto	Aliquota di imposta al 22,25%.			
PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (C.D. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI ACCEDERE A TALE AREA PER CONSULTARE IL CONTRATTO STESSO				

Gruppo Assicurativo Modena Capitale

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

POLIZZA INCENDIO ED EVENTI CATASTROFALI

DOCUMENTO REDATTO SECONDO LE LINEE GUIDA "CONTRATTI CHIARI E COMPRENSIBILI" DEL TAVOLO TECNICO
ANIA – ASSOCIAZIONE CONSUMATORI – ASSOCIAZIONE INTERMEDIARI



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

INDICE

GLOSSARIO	2
INCENDIO	4
1. CHE COSA POSSO ASSICURARE	4
Art. 1.1 – Oggetto dell'Assicurazione	4
Art. 1.2 - Ricorso Terzi	4
Art. 1.3 - Danni indiretti	4
Art. 1.4 - Eventi Speciali	5
Art. 1.5 – CONDIZIONI FACOLTATIVE	5
A) Rischio locativo	5
B) Urto veicoli	5
C) Valore a nuovo del Fabbricato	5
2. COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO	5
Art. 2.1 – Cose assicurabili a condizioni speciali	5
Art. 2.2 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno	6
Art. 2.3 – Assicurazione parziale	6
3. COSA NON È ASSICURATO	6
Art. 3.1 – Rischi esclusi dall'Assicurazione	6
4. LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI – TABELLA RIASSUNTIVA	7
Art. 4.1 – Limite massimo dell'Indennizzo	7
Tabella Limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti	7
5. COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	7
Art. 5.1 – Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro	7
EVENTI CATASTROFALI	8
6. CHE COSA POSSO ASSICURARE	8
Art. 6.1 – Garanzie prestate	8
7. COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO	8
Art. 7.1 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno	8
8. COSA NON È ASSICURATO	8
Art. 8.1 – Rischi esclusi dall'Assicurazione	8
9. LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI – TABELLA RIASSUNTIVA	9
Art. 9.1 – Limite di Indennizzo - Scoperto	9
Tabella Limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti	10
10. COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	10
Art. 10.1 – Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro	10



NORME GENERALI DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

11

I.	Decorrenza dell'Assicurazione – Proroga del contratto	11
II.	Variazione del Rischio	11
III.	Altre Assicurazioni – Precedenti Sinistri	11
IV.	Recesso in caso di Sinistro	11
V.	Competenza territoriale	11
VI.	Rinvio alle norme di legge	11
VII.	Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza	11

AREA RISERVATA

In ottemperanza al Provvedimento IVASS n. 7 del 16/7/2013, si comunica che sul sito internet di Assicuratrice Milanese – www.assicuratricemilanese.it – è disponibile l'AREA RISERVATA, che consente, ad ogni singolo cliente, di consultare il dettaglio delle proprie Polizze e delle relative scadenze.
L'accesso è gratuito attraverso la registrazione al Servizio.

BOX DI CONSULTAZIONE

I box di consultazione contraddistinti nel testo da questo riquadro contengono informazioni aggiuntive o spiegazioni per una migliore comprensione del contratto.

GLOSSARIO

IL SIGNIFICATO ATTRIBUITO ALLE PAROLE NEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE È INDICATO NELLE SEGUENTI DEFINIZIONI

Le definizioni date al singolare si intendono anche per il plurale e viceversa.

Le definizioni, il cui significato è riportato di seguito, presenti nel testo contrattuale sono indicate con la lettera iniziale maiuscola.

Alluvione, inondazione, esondazione: fuoriuscita d'acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.

Assicurato: l'impresa con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del Codice civile, ad esclusione delle imprese di cui all'articolo 2135 del Codice civile.

Assicurazione: il contratto con il quale l'Assicuratore, a fronte del pagamento di un Premio, si obbliga a rivalere l'Assicurato, entro i limiti convenuti, del Danno ad esso prodotto da un Sinistro, oppure a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (Art. 1882 del Codice Civile).

Attrezzatura: macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A.

Costo di rimpiazzo: valore necessario a sostenere i costi di sostituzione dei beni danneggiati con beni della medesima utilità, correntemente offerti sul mercato.

Costo di ripristino: valore necessario a sostenere i costi dei lavori di sgombero, bonifica e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del terreno ad una condizione pari a quella precedente all'evento assicurato.

Fabbricato: l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi, opere di fondazione o interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria,



impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni.

Frana: movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscenimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue (72) ore dalla prima manifestazione.

Franchigia: importo fisso convenuto in polizza, calcolato in valore assoluto o in percentuale sulla somma assicurata e dedotto dall'indennizzo in caso di sinistro.

Immobilizzazioni: le immobilizzazioni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa.

Incendio: la combustione con fiamma, che può autoestendersi e propagarsi, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare.

Indennizzo: l'importo pagato all'assicurato da Assicuratrice Milanese per i danni subiti in conseguenza di uno degli eventi inclusi in copertura.

Impianti e macchinari: tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto attivo allo svolgimento dell'attività esercitata dall'assicurato.

Merci: merci, materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'industria, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, compresi le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali, ed esclusi esplosivi, infiammabili e merci speciali.

Massimale (o limite di indennizzo): importo massimo corrisposto per sinistro che esaurisce gli obblighi da parte di Assicuratrice Milanese in merito agli eventi oggetto di copertura e che può essere minore o uguale alla somma assicurata.

Polizza: il documento che prova l'Assicurazione.

Parti: il Contraente / Assicurato e Assicuratrice Milanese S.p.A., che è la Compagnia di Assicurazione.

Premio: la somma dovuta dal Contraente ad Assicuratrice Milanese come corrispettivo del contratto di assicurazione.

Primo rischio assoluto: forma di Assicurazione in base alla quale l'Indennizzo viene corrisposto sino a concorrenza della Somma assicurata, senza applicazione della Regola proporzionale, prevista dall'art. 1907 del Codice Civile, qualunque sia al momento del Sinistro il valore complessivo dei Beni assicurati.

Rischio: la possibilità che si verifichi il Sinistro.

Terreni: fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione o alla loro conformazione.

Scheda di Polizza: documento che riporta i dati anagrafici, le dichiarazioni e le garanzie scelte del Contraente, i dati identificativi del Rischio, il Premio e la sottoscrizione delle Parti.

Scoperto: importo convenuto in polizza come limite minimo in termini assoluti ovvero come percentuale di danno indennizzabile, che rimane a carico dell'assicurato.

Sinistro: la richiesta di risarcimento Danni per i quali è prestata l'Assicurazione.

Sisma: sussulto brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma. Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite a uno stesso episodio e i relativi danni sono considerati singolo sinistro.

Valore di ricostruzione: importo necessario per la ricostruzione a nuovo del fabbricato con beni equivalenti per materiali, tipologia, caratteristiche costruttive, dimensioni e funzionalità.

PRESENTAZIONE

Questa Assicurazione copre i danni materiali e diretti ai beni dell'impresa, causati da incendi, esplosioni, scoppi (eccetto esplosivi), fulmini, caduta di aeromobili e veicoli spaziali, fumo, gas e vapori entro 20 metri, e bang sonici. Copre anche i danni al patrimonio aziendale causati dalle calamità naturali.



INCENDIO

1. COSA POSSO ASSICURARE

Cosa posso assicurare con la garanzia Incendio?

Puoi assicurare i danni materiali e diretti causati ai fabbricati, agli impianti, ai macchinari e alle attrezzature, da incendio e dagli altri eventi indicati all'articolo 1.1. Sono coperte anche le spese di demolizione e sgombero fino al 10% dell'Indennizzo ed i danni consequenziali come interruzioni di energia e fuoriuscita di fluidi legati agli eventi coperti, i danni cagionati dall'incendio alle cose di terzi e i danni da eventi "speciali" quali atti vandalici e terroristici, acqua condotta ed alcuni eventi naturali.

Art. 1.1 – Oggetto dell'Assicurazione

Assicuratrice Milanese si obbliga a risarcire i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:

- Incendio, Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi;
- Esplosione, Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità;
- Scoppio, Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" **non sono considerati scoppio. Esclusi ordigni esplosivi**;
- Azione del fulmine;
- Caduta aeromobili, meteoriti e veicoli spaziali o di cose da essi trasportati;
- Fumo, gas e vapori purché sviluppatisi a seguito di incendio delle cose assicurate o di enti posti nell'ambito di 20 mt. da esse;
- Bang sonico determinato da superamento del muro del suono da parte di aeromobili.

Assicuratrice Milanese risarcisce anche:

- a) le spese di demolizione, sgombero e trasporto dei residuati del Sinistro, al più vicino scarico, **nei limiti del 10% dell'Indennizzo pagabile secondo le condizioni di Polizza, fermo quanto previsto all'art. 4.1**;
- b) i guasti arrecati alle cose assicurate allo scopo di impedire o arrestare l'incendio;
- c) i danni che si manifestassero nelle macchine ed impianti elettrici escluse le apparecchiature elettroniche diverse dalle bilance e dai registratori di cassa, per effetto di correnti, scariche o altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati. **Sono esclusi i danni da usura e quelli riconducibili a difetti di manutenzione. Per ogni Sinistro si applica una Franchigia di 50 euro ed un limite di Indennizzo di 2.500 euro, fermo quanto disposto all'art. 4.1**;
- d) i danni consequenziali, cioè i danni materiali che le cose assicurate subiscono per effetto di:
 - mancata o anomala produzione e distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
 - mancato o anomale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento e di condizionamento;
 - colaggio o fuoriuscita di fluidi;

a condizione che tali danni siano conseguenti agli eventi per i quali è prestata l'Assicurazione e nel limite del 10% dell'Indennizzo pagabile secondo le condizioni di polizza.

Art. 1.2 - Ricorso Terzi

Assicuratrice Milanese si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, **nel limite del Massimale convenuto**, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese – **quale civilmente responsabile ai sensi di legge** – per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da Sinistro Indennizzabile secondo le condizioni di Polizza.

Ai soli fini della presente garanzia il Sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato.

L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, **nel limite del 10% del Massimale**.

L'Assicurazione non comprende i danni:

- ✗ **a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato;**
- ✗ **di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.**

Non sono comunque considerati terzi:

- ✗ **il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;**
- ✗ **le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 C.C. così come modificato dalla legge 127/91, nonché gli amministratori e il legale rappresentante delle medesime.**

Art. 1.3 - Danni indiretti

Assicuratrice Milanese a parziale deroga dell'art. 3.1 lett. g), si obbliga a pagare in caso di Sinistro indennizzabile, un'ulteriore somma pari al 15% di quella liquidata per le partite "Fabbricato", "Impianti, Macchinari, Attrezzature", quale Indennizzo supplementare a titolo di danni indiretti.



Art. 1.4 - Eventi Speciali

- 1) Assicuratrice Milanese a parziale deroga dell'art. 3.1 lett. a) risponde:
- dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da esso trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;

- degli altri danni materiali e diretti causati alle cose assicurate - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.

Al pagamento dell'Indennizzo si applica, per singolo Sinistro, uno Scoperto pari al 10% con il minimo di 1.500 euro. Assicuratrice Milanese non indennizza, per uno o più Sinistri che avvengano nel periodo di Assicurazione, somma superiore al 70% di quella assicurata.

Assicuratrice Milanese e il Contraente hanno la facoltà di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di 30 giorni da darsi a mezzo lettera raccomandata. In caso di recesso da parte di Assicuratrice Milanese, questa, trascorso il preavviso, rimborsa il Premio imponibile relativo agli eventi speciali per il periodo di Rischio non corso.

- 2) Assicuratrice Milanese risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fuoruscita di acqua condotta - esclusa acqua piovana - a seguito di rotture accidentali di impianti idrici, igienici e di riscaldamento esistenti nei Fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate. **Assicuratrice Milanese non risponde dei danni causati da umidità, stiletticidio, traboccamento o rigurgito di fognature, gelo, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione, nonché delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione. Agli effetti della presente estensione di garanzia, al pagamento dell'Indennizzo si applica, per singolo Sinistro, una Franchigia dell'importo di 250 euro.**
- 3) Assicuratrice Milanese a parziale deroga dell'art. 3.1 lett. d) risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, sovraccarico di neve.

Assicuratrice Milanese non risponde dei danni subiti da:

- ✗ recinti, cancelli, camini, ciminiere, insegne o antenne e consimili installazioni esterne;
- ✗ enti all'aperto, compresi serbatoi ed impianti in genere;
- ✗ lucernari e vetrate in genere, serramenti, tende esterne, verande e coperture in genere di poggioli, balconi o terrazze; Fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti e baracche in legno o plastica nonché enti posti sotto gli stessi;
- ✗ lastre in cemento-amianto e manufatti in materia plastica per effetto della grandine.

Sono comunque esclusi dall'Assicurazione i danni causati da stiletticidio ed umidità, da frane e cedimenti del terreno, da valanghe, da gelo, da alluvioni, da inondazioni, da mareggiate e quelli dovuti ad insufficiente deflusso dell'acqua piovana. I danni di bagnamento che si verificassero all'interno dei Fabbricati sono risarcibili solo se arrecati direttamente da precipitazioni atmosferiche attraverso lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici descritti.

Al pagamento dell'Indennizzo si applica, per singolo Sinistro, uno Scoperto del 10% con il minimo di 1.500 euro. Assicuratrice Milanese non indennizza, per uno o più Sinistri che avvengano nel periodo di Assicurazione pattuito, somma superiore al 70% di quella assicurata. beni

Art. 1.5 - CONDIZIONI FACOLTATIVE

Le seguenti condizioni facoltative sono valide solo se espressamente richiamate nella Scheda di Polizza e pagato il relativo premio.

A) Rischio locativo

Le conseguenze della responsabilità civile che gravano sull'Assicurato non proprietario del Fabbricato per i danni materiali e diretti da incendio, esplosione e scoppio cagionati ai locali tenuti in locazione da Sinistri risarcibili a termini della presente Polizza (artt. 1588, 1589 e 1611 C.C.).

B) Urto veicoli

Assicuratrice Milanese risponde dei danni materiali e diretti causati dagli enti assicurati da urto di veicoli, in transito sulla pubblica via, non appartenenti all'Assicurato né a suo servizio.

C) Valore a nuovo del Fabbricato

Premesso che con l'espressione "valore a nuovo" si intende convenzionalmente il costo per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il Fabbricato assicurato, **escluso il solo valore dell'area**, le Parti convengono e stipulano che in caso di Sinistro l'ammontare del danno deve essere determinato in base a quanto previsto dall'art. 2.2 senza tuttavia l'applicazione del deprezzamento di cui al suddetto articolo, ma, per ogni singolo Fabbricato, col massimo del suo valore a stato d'uso al momento del Sinistro secondo la stima di cui al ripetuto art. 2.2.

Agli effetti dell'art. 2.3 delle Condizioni di Assicurazione il valore della partita Fabbricato è quello "a nuovo" definito nella premessa.

2. COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO

Art. 2.1 – Cose assicurabili a condizioni speciali

Senza espressa pattuizione non sono compresi nell'Assicurazione:

- monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore;



- b) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm fotocolor;
- c) schede, dischi, nastri e fili per macchine meccanografiche, per elaboratori elettronici;
- d) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichès, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;
- e) quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico od affettivo.

Relativamente alle cose di cui ai precedenti punti b), c), d), se assicurate ai sensi del presente articolo, Assicuratrice Milanese risarcisce il solo costo di riparazione o di costruzione ridotto in relazione allo stato d'uso e utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico. Assicuratrice Milanese paga l'indennizzo soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate sono state riparate o ricostruite.

Non sono comprese nell'Assicurazione, senza espressa pattuizione, nemmeno le merci. Se assicurate, si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicano questi ultimi.

Art. 2.2 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della Polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate – illeso, danneggiate o distrutte – avevano al momento del Sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- I – Fabbricati – viene stimata la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il Fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;
- II – Macchinari, Attrezature, Impianti – viene stimato il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;

L'Ammontare del danno si determina:

per i Fabbricati – viene applicato il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui; nel caso in cui il Fabbricato sia realizzato su area di altri proprietà ed il danno risulti superiore al 30% del valore del Fabbricato, Assicuratrice Milanese pagherà il solo valore del materiale distrutto o danneggiato, considerato il Fabbricato come in condizione di demolizione; la restante parte viene pagata solo dopo che il Contraente o l'Assicurato abbia documentato che è stata effettuata sulla stessa area la ricostruzione o riparazione e sempre che la stessa sia stata ultimata entro un anno dalla data di accettazione della liquidazione;

per Macchinari, Attrezature, Impianti – viene dedotto dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illeso ed il valore delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

Art. 2.3 – Assicurazione parziale

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, presa ciascuna separatamente, eccedevano al momento del Sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, Assicuratrice Milanese risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del Sinistro.

3. COSA NON È ASSICURATO

Art. 3.1 – Rischi esclusi dall'Assicurazione

Assicuratrice Milanese non risarcisce i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di scioperi, di tumulti popolari, di sommosse, di trasmutazione del nucleo dell'atomo, di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, nonché di contaminazione radioattiva, salvo che l'Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) causati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
- c) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio od ammarchi di qualsiasi genere avvenuti in occasione di incendio, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio, anche se in occasione di scioperi, tumulti popolari e sommosse;
- d) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, trombe, uragani, mareggiate, frane e valanghe;
- e) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio e se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- f) subiti dalle Merci in refrigerazione per effetto di mancata o anomale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'Assicurazione;
- g) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- h) beni in "leasing" se assicurati con Polizza leasing separata.



4. LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI – TABELLA RIASSUNTIVA

Art. 4.1 – Limite massimo dell'Indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C., in nessun caso Assicuratrice Milanese paga per ciascuna partita o garanzia una somma maggiore di quella assicurata.

Tabella riassuntiva

LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI, SONO RIPORTATI NELLA SEGUENTE TABELLA RIEPILOGATIVA:

GARANZIA	LIMITE DI INDENNIZZO	SCOPERTO / MINIMO	FRANCHIGIA
Garanzia base	Somma assicurata		Franchigia eventuale indicata in Scheda di polizza
Spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare i residui del sinistro	10% dell'Indennizzo pagabile		
Danni a macchine ed impianti elettrici per effetto di correnti, scariche o altri fenomeni elettrici	2.500 euro		50 euro
Danni consequenziali	10% dell'Indennizzo pagabile		
Ricorso terzi	10% del massimale		
Acqua condotta	Somma assicurata		250 euro
Eventi atmosferici	70% Somma assicurata	10% con il minimo di 1.500 euro	

5. COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Art. 5.1 – Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso all'Agenzia, oppure ad Assicuratrice Milanese, non appena ne ha avuto conoscenza e in ogni caso entro i 3 giorni successivi (art. 1913 c.c.). La Denuncia, per produrre gli effetti di copertura ed essere efficace, deve essere dettagliata e contenere:

- l'analitica narrazione del fatto
- l'indicazione delle conseguenze.
- il nome e domicilio del danneggiato.
- Data, luogo e causa del Sinistro.

L'Assicurato deve anche inviare contestualmente o a seguito della Denuncia le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro adoperandosi per l'acquisizione degli elementi di difesa, astenendosi da qualsiasi riconoscimento di responsabilità idoneo a pregiudicare i diritti dell'Assicuratore. L'inadempimento di uno e/o più di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art.1915 c.c. Per più Sinistri originati dal medesimo comportamento colposo, è considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate in tempi diversi, la data della prima richiesta di risarcimento.



EVENTI CATASTROFALI

6. COSA POSSO ASSICURARE

Cosa posso assicurare con la Garanzia Eventi catastrofali?

Puoi assicurare i danni materiali e diretti ai terreni, ai fabbricati, agli impianti, ai macchinari e alle attrezzature destinati all'esercizio dell'impresa, causati da eventi calamitosi come l'alluvione, il terremoto e la frana.

Art. 6.1 – Oggetto dell'Assicurazione

Con la presente garanzia Assicuratrice Mianese si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, Esplosione, Scoppio, alle Immobilizzazioni di cui al glossario e per i beni assicurati indicati in polizza cagionati dai seguenti eventi calamitosi e catastrofali:

- a) Alluvione, inondazione ed esondazione
- b) Sisma
- c) Frana.

7. COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO

Art. 7.1 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Premesso che la determinazione del danno è eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate – illese, danneggiate o distrutte – avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

I – Fabbricati – si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il Fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;

II – Macchinari, Attrezzi, Impianti – si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;

III – Terreni – si stima il costo di ripristino pari al valore necessario a sostenere i costi dei lavori di sgombero, bonifica, e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del Terreno ad una condizione pari a quella precedente all'evento assicurato; l'Assicurazione è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto.

L'Ammontare del danno si determina:

Per i Fabbricati – L'ammontare del danno si determina stimando, con il criterio di ricostruzione a nuovo con beni equivalenti per materiali, tipologia, caratteristiche costruttive, dimensioni e funzionalità di tutto il Fabbricato assicurato, o per riparare le parti danneggiate, escludendo soltanto il valore dell'area.

L'Assicurato acquista il diritto al pagamento dell'intero Indennizzo solo se dà garanzia della riparazione o ricostruzione del Fabbricato stesso; se ciò non avviene, Assicuratrice Milanese limita l'Indennizzo al valore del Fabbricato al momento del Sinistro determinato come stabilito al punto I - Fabbri

cati. La riparazione o ricostruzione debbono avvenire al più tardi entro 24 mesi, salvo comprovata forza maggiore, dalla data del Sinistro.

Nel caso in cui il Fabbricato sia realizzato su area di altri proprietà ed il danno risulti superiore al 30% del valore del Fabbricato, Assicuratrice Milanese paga il solo valore del materiale distrutto o danneggiato, considerato il Fabbricato come in condizione di demolizione; la restante parte viene pagata solo dopo che il Contraente o l'Assicurato ha documentato che è stata effettuata sulla stessa area la ricostruzione o riparazione e sempre che la stessa sia stata ultimata entro 24 mesi dalla data del Sinistro.

Per Macchinari, Attrezzi, Impianti – deducendo dal valore delle cose assicurate al momento del Sinistro il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Eario.

III - Terreni – applicando la stima del costo di ripristino alla parte di terreno da ripristinare.

8. COSA NON È ASSICURATO

Art. 8.1 – Rischi esclusi dall'Assicurazione

Sono esclusi dalla copertura assicurativa i beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste oppure gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.

La polizza assicurativa non copre inoltre:

- a) i danni che sono conseguenza diretta del comportamento attivo dell'uomo o i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi;
- b) i danni conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, tumulti;
- c) i danni relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.

Sono esclusi i danni:



- 1) causati da eventi calamitosi e catastrofali non suscettibili di Indennizzo ai sensi della Legge n. 213 del 30 Dicembre 2023 e successive modifiche ed integrazioni;
- 2) causati da atti di guerra (dichiarata o non), occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
- 3) causati da eventi atmosferici, quali uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, sollevate, trasportate o abbattute, grandine, tromba d'aria;
- 4) verificatisi in occasione di Esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche anche se i fenomeni medesimi risultassero originati dagli eventi coperti;
- 5) da eruzione vulcanica, maremoti, mareggiate, maree, frane, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine anche se conseguenti a terremoto;
- 6) causati da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- 7) causati da sovraccarico neve o fenomeno elettrico;
- 8) avvenuti a seguito di rotture, brecce, o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dal vento o dalla grandine;
- 9) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- 10) causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sulle cose assicurate;
- 11) consequenziali, quali ad esempio lo sviluppo di fumo gas e vapori o mancata distribuzione di energia elettrica, termica ed idraulica;
- 12) a enti mobili all'aperto quali capannoni pressostatici, tendostrutture e tensostrutture;
- 13) a fabbricati e tettoie in costruzione o in fase di ampliamento o rifacimento;
- 14) a fabbricati non conformi alle norme tecniche di legge e ad eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione degli stessi;
- 15) a fabbricati costruiti in assenza delle necessarie autorizzazioni edificatorie in base alla normativa vigente in materia urbanistica nonché quelli dichiarati inagibili con provvedimento dell'Autorità al momento della sottoscrizione della presente polizza;
- 16) per spese supplementari per l'alloggio dell'assicurato nel periodo di inagibilità del Fabbricato.

Ad integrazione di quanto sopra, per la copertura Alluvione / Inondazione non sono coperti i danni:

- × causati da mareggiate, marea, penetrazione di acqua marina, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- × di Frane, Terremoto, bradisismo, eruzioni vulcaniche, Maremoto, valanghe e slavine, cedimento del terreno;
- × a Merci ed Arredamento posti all'aperto;
- × alle Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm dal pavimento, salvo quelle che per loro particolari caratteristiche non possono essere appoggiate su pallets o scaffalature.

Gli eventi verificatisi nelle 72 ore successive a ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati pertanto singolo Sinistro

Ad integrazione di quanto sopra, per la copertura Sisma non sono coperti i danni:

- × Alluvioni, Inondazioni e Esondazioni;
- × Allagamento, mareggiate, marea, penetrazione di acqua marina, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione; frane, valanghe e slavine;
- × eruzioni vulcaniche, bradisismo, subsidenza;
- × Maremoto.

Sono esclusi i danni ai beni assicurati che non si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del Sisma.

Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto singolo.

Ad integrazione di quanto sopra, per la copertura Frana non sono coperti i danni:

causati da Terremoto, bradisismo, Alluvioni, Inondazioni, Esondazioni, eruzioni vulcaniche, Maremoto, valanghe e slavine, bradisismo e subsidenza;

- × causati da errata valutazione dell'angolo di naturale declivio di pendii naturali o pendii artificiali creati con riporti o lavori di scavo oppure da errata valutazione dei carichi statici o dinamici normalmente sopportabili dal terreno su cui essi gravano in relazione alle caratteristiche del terreno stesso;
- × a Merci ed Arredamento posti all'aperto;
- × da movimento, scivolamento o distacco graduale di roccia, detrito o terra;
- × da cedimento del terreno, se non causato da Frane.

Gli eventi verificatisi nelle 72 ore successive a ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati pertanto singolo Sinistro.

9. LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI – TABELLA RIASSUNTIVA

Art. 9.1 - Limiti di Indennizzo - Scoperto

In base alla Somma assicurata si applicano i seguenti limiti di Indennizzo e scoperti:

- a) fino a 1 milione di euro di Somma assicurata: Assicuratrice Milanese paga l'Indennizzo nei limiti della Somma assicurata con uno Scoperto del 15% del danno indennizzabile.



- b) Somma assicurata compresa tra 1 milione e 30 milioni di euro: Assicuratrice Milanese paga l'Indennizzo nei limiti del 70% della Somma assicurata con uno Scoperto del 15% del danno indennizzabile.
- c) Somma assicurata superiore a 30 milioni di euro: il Limite di Indennizzo e lo Scoperto sono concordati tra l'Assicurato e Assicuratrice Milanese e indicati nella Scheda di polizza.
-

Tabella riassuntiva

LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI, SONO RIPORTATI NELLA SEGUENTE TABELLA RIEPILOGATIVA:

GARANZIA	LIMITE DI INDENNIZZO	SCOPERTO / MINIMO	FRANCHIGIA
Terremoto – Inondazione - Sisma	Per Somma assicurata fino a 1.000.000 €: limite intera Somma assicurata	Scoperto 15%	
Terremoto – Inondazione - Sisma	Per Somma assicurata tra 1.000.000 – 30.000.000 €: limite 70% della Somma assicurata	Scoperto 15%	
Terremoto – Inondazione - Sisma	Per Somma assicurata oltre 30.000.000 €: Limite di Indennizzo indicato in Scheda di polizza	Scoperto indicato in Scheda polizza	Franchigia indicata in Scheda di polizza

10. COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Art. 5.1 – Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso all'Agenzia, oppure ad Assicuratrice Milanese, non appena ne ha avuto conoscenza e in ogni caso entro i 3 giorni successivi (art. 1913 c.c.). La Denuncia, per produrre gli effetti di copertura ed essere efficace, deve essere dettagliata e contenere:

- Analitica narrazione del fatto.
- Indicazione delle conseguenze.
- Nome e domicilio del danneggiato.
- Data, luogo e causa del Sinistro.

L'Assicurato deve anche inviare contestualmente o a seguito della Denuncia le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro adoperandosi per l'acquisizione degli elementi di difesa, astenendosi da qualsiasi riconoscimento di responsabilità idoneo a pregiudicare i diritti dell'Assicuratore. L'inadempimento di uno e/o più di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art.1915 c.c. Per più Sinistri originati dal medesimo comportamento colposo, è considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate in tempi diversi, la data della prima richiesta di risarcimento.



NORME GENERALI DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Art. I – Decorrenza dell'Assicurazione – Proroga del contratto

L'Assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno in cui è stato effettuato il pagamento della prima rata di Premio. Per le rate successive è concesso il termine di rispetto di 15 giorni, trascorso il quale l'Assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24 del giorno del pagamento del Premio.

Se il contratto non viene disdetto, con lettera raccomandata, spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, si intende prorogato di anno in anno.

Decorrenza e rinnovo dell'Assicurazione

L'Assicurazione inizia alle ore 24 del giorno del pagamento della prima rata di Premio, mentre per le rate successive, è concesso un termine di tolleranza di 15 giorni, dopo il quale l'Assicurazione è sospesa e riprende dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il contratto ha il tacito rinnovo, significa che se non viene inviata disdetta con lettera raccomandata spedita ad Assicuratrice Milanese almeno 60 giorni prima della scadenza, la Polizza si rinnova automaticamente, e così di anno in anno.

Art. II – Variazione del Rischio

Se nel corso del contratto si verificano variazioni del Rischio, l'Assicurato deve darne immediata comunicazione scritta ad Assicuratrice Milanese. Di conseguenza si applicano le disposizioni degli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile, a seconda che si tratti di diminuzione o di aggravamento del Rischio assicurato.

Art. III – Altre Assicurazioni – Precedenti Sinistri

L'Assicurato deve comunicare per iscritto ad Assicuratrice Milanese l'esistenza e la successiva stipulazione di altre Assicurazioni per lo stesso Rischio; in caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuatori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. L'Assicurato dichiara di non aver avuto Sinistri o contratti rescissi da altro assicuratore, riguardanti le garanzie prestate con la presente Polizza, nel triennio precedente alla stipulazione della stessa.

Hai stipulato altre Polizze sullo stesso Rischio?

Se hai stipulato altre Polizze per lo stesso Rischio devi comunicarlo a tutti gli Assicuatori.

In caso di Sinistro, Assicuratrice Milanese risponde soltanto per la parte del Rischio che ha assicurato e non garantisce le Parti assicurate dagli altri Assicuatori.

Art. IV – Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni Sinistro, e fino al 30° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall'Assicurazione dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte del Contraente; il recesso da parte di Assicuratrice Milanese ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione.

Assicuratrice Milanese, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio, al netto della imposta, relativa al periodo di Assicurazione non corso.

Il contratto di Assicurazione può cessare dopo che ho denunciato un Sinistro?

Dopo ogni Sinistro fino al 30° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, entrambe le Parti hanno il diritto di recedere dal contratto inviando una lettera raccomandata oppure una pec all'altra Parte.

Art. V – Competenza territoriale

Per le controversie riguardanti il presente contratto è competente, a scelta della parte attrice, l'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede la Direzione di Assicuratrice Milanese, ovvero di quello dove ha sede l'Agenzia che gestisce la Polizza.

Art. VI – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. VII – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza possono essere esercitati solo dal Contraente e da Assicuratrice Milanese. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato e resta esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'Indennizzo liquidato secondo le condizioni di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.



ASSICURATRICE
MILANESE S.p.A.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CLIENTI / ASSICURATI / PROSPECT RAMI DANNI

1. Titolare del trattamento

Assicuratrice Milanese S.p.A., con sede legale in Corso Libertà, 53 - 41018 San Cesario sul Panaro (MO), CF e P.IVA 08589510158 (di seguito, "Titolare"), in qualità di titolare del trattamento, La informa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito, "GDPR") che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti.

2. Responsabile Protezione Dati

Il Responsabile Protezione Dati della Compagnia risponde ai seguenti indirizzi di contatto:

- Assicuratrice Milanese S.p.A., Corso Libertà, 53 – 41018, San Cesario sul Panaro (MO)
- dpo@assicuratricemilanese.it

3. Finalità del trattamento

I suoi dati personali – ivi compresi quelli appartenenti alle categorie particolari¹ - da Lei conferiti in esecuzione e nello svolgimento dei rapporti con il Titolare, saranno utilizzati in osservanza e nel rispetto delle disposizioni in materia di trattamento e protezione dei dati personali, per le seguenti finalità:

¹ L'art. 4 n. 1 del GDPR definisce come dato personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile ("interessato"); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale o identificabile, anche indirettamente, oppure le informazioni riguardanti una persona la cui identità è nota o può comunque essere accertata mediante informazioni supplementari (Convenzione 108 del 1981, art. 2, lett. a) e Direttiva sulla protezione dei dati 95/46/CE, articolo. 2, lett. a)).

La persona a cui si riferiscono i dati soggetti al trattamento si definisce "interessato".

I dati personali si dividono in due categorie principali:

- i dati identificativi: le informazioni di identificazione personale (PII, Personally Identifiable Information) sono dati che consentono l'identificazione diretta dell'interessato. Secondo la definizione utilizzata dall'Istituto nazionale degli standard e della tecnologia (NIST) tra tali dati rientrano: nome e cognome; indirizzo di casa; indirizzo email; numero identificativo nazionale; numero di passaporto; indirizzo IP (quando collegato ad altri dati); numero di targa del veicolo; numero di patente; volto, impronte digitali o calligrafia; numeri di carta di credito; identità digitale; data di nascita; luogo di nascita; informazioni genetiche; numero di telefono; account name o nickname.
- Categorie particolari di dati (art. 9 comma 1 GDPR)
 - dati genetici: i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione;
 - dati biometrici: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloskopici;
 - dati relativi alla salute: i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute;
 - dati che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale;
 - dati relativi alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.
 - dati giudiziari, atti a rivelare l'esistenza di provvedimenti penali suscettibili di iscrizione nel casellario giudiziale, o la qualità di indagato o imputato.

TM Sede e Direzione Generale: Corso Libertà, 53 – 41018 San Cesario Sul Panaro (Mo)

Tel. 059.7479111 – fax 059.7479112

→ www.assicuratricemilanese.it

Iscritta al numero 1.00077 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione, Registro Imprese di Modena C.F. e P.IVA 08589510158 R.E.A. 334152 Cap.Soc. € 50.000.000,44 i.v.
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 13/12/1988 (G.U. 21/12/1988 n. 298) PEC assicuratricemilanese@legalmail.it. Società appartenente al "Gruppo Assicurativo Modena Capitale" e soggetta a controllo e direzione unitaria di Modena Capitale SpA – C.F. e P.IVA 02983670361 – Cap.Soc. € 60.000.000 i.v., società iscritta all' Albo delle società capogruppo al numero 009.





ASSICURATRICE
MILANESE S.p.A.

A) **Anche senza il consenso espresso** (art. 6 lett. b) - e) del GDPR):

- i. **per attività preliminari all'instaurazione del rapporto assicurativo:** predisposizione di preventivi e/o quotazioni per l'emissione di una polizza; valutazione delle richieste ed esigenze dell'assicurato; identificazione del "mercato di riferimento" al quale l'assicurato appartiene o strumentali alle predette (quali, a titolo esemplificativo la registrazione, l'organizzazione e l'archiviazione dei dati raccolti per i trattamenti in argomento);
- ii. **per finalità "assicurative":** quindi per finalità strettamente connesse e strumentali all'instaurazione, alla gestione e all'esecuzione dei rapporti contrattuali da parte del Titolare, per lo svolgimento dell'attività assicurativa e di coassicurazione per l'ulteriore distribuzione del rischio; per la valutazione del rischio assicurato anche mediante la consultazione del Sistema di Informazioni Creditizie ("SIC"), cui le imprese di assicurazione sono autorizzate ad accedere ai sensi del Codice di Condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, approvato, con modificazioni, dal Garante per la protezione dei dati personali ("Codice di Condotta"). I dati trattati per tali finalità non rientrano nella categoria dei dati particolari; per la gestione e liquidazione dei sinistri; la registrazione e l'accesso al servizio "home insurance" attraverso il quale consultare i contratti assicurativi in essere con la Compagnia; per la raccolta del premio assicurativo; per il pagamento delle altre prestazioni previste dal contratto assicurativo sottoscritto, per finalità di riassicurazione;
- iii. **per l'adempimento di specifici obblighi di legge e tutela del Titolare in sede giurisdizionale:** prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; antiterrorismo, gestione e controllo interno; vigilanza assicurativa sui sinistri; etc..

N.B. Si precisa che, qualora per i trattamenti sopra indicati fosse necessaria l'acquisizione di dati appartenenti alle categorie particolari (a titolo esemplificativo, dati relativi allo stato di salute) Le sarà richiesto uno specifico consenso quale precondizione necessaria della legittimità dei trattamenti. Il mancato conferimento di tali dati o l'eventuale esercizio da parte sua dei diritti di cui al successivo articolo 9 potrebbero comportare **l'impossibilità per il Titolare ed i Responsabili esterni designati di procedere all'erogazione delle prestazioni connesse ai trattamenti indicati.**

N.B. In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193, la Compagnia, per l'eventuale determinazione delle condizioni e dei termini contrattuali, non le richiederà (o non utilizzerà, se già in suo possesso) informazioni relative al suo stato di salute con specifico riguardo alle passate patologie oncologiche il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni al momento della richiesta (tale periodo decennale è ridotto a cinque anni qualora la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età).

B) **Solo previo specifico consenso** (art. 7 GDPR):

- i. **per finalità di marketing e ricerche di mercato proprie del Titolare:** quali l'invio di offerte promozionali, iniziative commerciali dedicate alla clientela, inviti alla partecipazione a concorsi a premi, materiale pubblicitario e vendita di propri prodotti o servizi della Società o di altre società del Gruppo Assicurativo Modena Capitale (con modalità automatizzate, tra cui a titolo esemplificativo la posta



TM Sede e Direzione Generale: Corso Libertà, 53 – 41018 San Cesario Sul Panaro (Mo)

Tel. 059.7479111 – fax 059.7479112

www.assicuratricemilanese.it

Iscritta al numero 1.00077 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione. Registro Imprese di Modena C.F. e P.IVA 08589510158 R.E.A. 334152 Cap.Soc. € 50.000.000,44 i.v.
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 13/12/1988 (G.U. 21/12/1988 n. 298) PEC assicuratricemilanese@legalmail.it. Società appartenente al "Gruppo Assicurativo Modena Capitale" e soggetta a controllo e direzione unitaria di Modena Capitale SpA – C.F. e P.IVA 02983670361 – Cap.Soc. € 60.000.000 i.v., società iscritta all' Albo delle società capogruppo al numero 009.



elettronica, sms, mms, smart messaging, ovvero attraverso l'invio di messaggi a carattere commerciale veicolati attraverso l'*home insurance*, oltre alle modalità tradizionali quali, invio di posta cartacea e telefonate con operatore), nonché per consentire alla Società di condurre ricerche di mercato, indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti;

- ii. **per finalità di marketing e ricerche di mercato di Società terze:** i suoi dati potranno essere comunicati a soggetti terzi (quali, a titolo esemplificativo, le Società del Gruppo Modena Capitale Estense). Tali soggetti, agendo come autonomi titolari del trattamento, potranno a loro volta trattare i Suoi dati personali per proprie finalità di marketing, invio di comunicazioni commerciali e vendita diretta tramite posta cartacea, posta elettronica, telefono, fax e qualsiasi altra tecnica di comunicazione a distanza, automatizzata e non, in relazione a prodotti o servizi propri od offerti da tali soggetti terzi.

Per le finalità di trattamento descritte

- Nell'ambito del Ramo Responsabilità civile auto (in breve RCA) la raccolta dei dati, potrà avvenire presso l'interessato o presso altri soggetti o tramite strumenti elettronici (quali, ad esempio i prodotti che prevedono la Scatola Nera che può essere da Lei installata sul Suo veicolo per fini assicurativi); i dati potranno essere riferiti all'interessato stesso o a terzi (a titolo esemplificativo, familiari o terzi danneggiati in un sinistro; etc.).

Sono altresì necessarie attività di analisi attraverso un processo decisionale automatizzato per il calcolo del rischio e del relativo premio assicurativo: per maggiori informazioni La invitiamo a visionare il successivo articolo 8 "Esistenza di un processo decisionale automatizzato". La Società potrà acquisire non direttamente da Lei i seguenti dati relativi alla circolazione del veicolo assicurato, quali ad esempio: i Km complessivi percorsi, i Km percorsi oltre il limite nominale di velocità per tipologia di strada, l'accadimento di eventuali urti con altri veicoli o ostacoli.

- Nell'ambito degli altri Rami Danni, la raccolta dei dati potrà avvenire presso l'interessato o presso altri soggetti o tramite strumenti elettronici (quali, ad esempio, banche dati per la verifica dei dati catastali o gli albi professionali); i dati potranno essere riferiti all'interessato stesso o a terzi (a titolo esemplificativo, familiari o terzi danneggiati in un sinistro, etc.).

Nel caso in cui l'interessato comunichi dati personali relativi a terzi, è responsabile della suddetta comunicazione ed è tenuto ad informarli nonché acquisire il preventivo consenso espresso di detti terzi all'utilizzo dei loro dati in esecuzione e nello svolgimento dei rapporti con il Titolare; con gli altri soggetti che supportano il Titolare nello svolgimento di detti trattamenti e con le altre società del Gruppo Assicurativo Modena Capitale.

La mancata prestazione del consenso al trattamento dei suoi dati (**ivi comprese le categorie particolari di dati**) per le finalità di cui alla **lettera B**), comporta unicamente l'impossibilità per il Titolare ed i Responsabili esterni designati, di svolgere le attività connesse ai trattamenti indicati e per l'interessato, a titolo esemplificativo, di ricevere comunicazioni di marketing, eventualmente personalizzate che non determinano alcuna conseguenza rispetto alle attività e trattamenti di natura assicurativa e sui rapporti giuridici in corso o in fase di costituzione di cui alla **lettera A**).

Per lo svolgimento delle attività strumentali e funzionali a detti trattamenti (**lettere A e B**), ci si potrà avvalere di altre Società - di norma designate Responsabili del trattamento - e di altre società del Gruppo Assicurativo Modena Capitale, con cui sussistono appositi accordi per la prestazione di servizi, anch'esse designate Responsabili del trattamento.

TM Sede e Direzione Generale: Corso Libertà, 53 – 41018 San Cesario Sul Panaro (Mo)

Tel. 059.7479111 – fax 059.7479112

www.assicuratricemilanese.it

Iscritta al numero 1.00077 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione, Registro Imprese di Modena C.F. e P.IVA 08589510158 R.E.A. 334152 Cap.Soc. € 50.000.000,44 i.v. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 13/12/1988 (G.U. 21/12/1988 n. 298) PEC assicuratricemilanese@legalmail.it. Società appartenente al "Gruppo Assicurativo Modena Capitale" e soggetta a controllo e direzione unitaria di Modena Capitale SpA – C.F. e P.IVA 02983670361 – Cap.Soc. € 60.000.000 i.v., società iscritta all' Albo delle società capogruppo al numero 009.





Con particolare riferimento alla eventuale raccolta e trattamento dei dati nell'ambito del SIC, la Compagnia si avvale, mediante apposito accordo, del servizio messo a disposizione dalla società CRIF S.p.A., appositamente nominata Responsabile del trattamento dei dati.

4. Base giuridica dei trattamenti

Con riferimento ai trattamenti svolti per le finalità di cui al precedente:

- paragrafo **3.A**, la base giuridica degli stessi sono:
 - (i) adempimento agli obblighi pre-contrattuali (per la gestione delle fasi precontrattuali – emissione di preventivo/quotazione; individuazione delle richieste e bisogni della clientela; classificazione del cliente nel corretto mercato di riferimento; corretta misurazione del merito del cliente; etc.);
 - (ii) adempimenti agli obblighi contrattuali (ivi incluse le attività di raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri; etc.);
 - (iii) adempimento alla normativa applicabile di settore, sia nazionale che comunitaria (quale l'invio di comunicazioni obbligatorie in corso di contratto, verifiche antiterrorismo, etc.) ed al perseguimento dell'interesse legittimo della Società (per la corretta valutazione dell'affidabilità del cliente; per le attività di prevenzione delle frodi, ivi inclusa la prevenzione del rischio di furto d'identità; indagine; tutela dei propri diritti anche in sede giudiziaria).
- paragrafo **3.B**, la base giuridica degli stessi sono: i consensi eventualmente prestati.

5. Categorie di destinatari dei dati personali

Per le finalità di cui al **par. 3.A** (trattamenti svolti per finalità contrattuali e di legge) i dati potranno essere conosciuti da parte di:

- Dipendenti, collaboratori e fornitori del Titolare o delle Società del Gruppo Assicurativo Modena Capitale cui appartiene il Titolare, con cui sussistono appositi accordi per la prestazione di servizi, designati incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema;
- (i) assicuratori, coassicuratori e riassicuratori (ii) distributori assicurativi (agenti, broker, banche) (iii) banche, istituti di credito; (iv) società del Gruppo Assicurativo Modena Capitale; (v) legali; periti; medici; centri medici, soggetti coinvolti nelle attività di riparazione automezzi e beni assicurati (vi) società di servizi, fornitori, società di postalizzazione (vii) società di servizi per il controllo delle frodi; società di investigazioni; (viii) società di recupero crediti; (ix) ANIA e altri Aderenti per le finalità del Servizio Antifrode Assicurativa, organismi associativi e consortili, Ivass ed altri enti pubblici propri del settore assicurativo; (x) magistratura, Forze di Polizia e altre Autorità pubbliche e di Vigilanza.

Per le finalità di cui al **par. 3.B** (trattamenti svolti per finalità di marketing e ricerche di mercato) i Suoi dati personali potrebbero essere comunicati alle seguenti categorie: (i) società del Guppo Modena Capitale Estense; (ii) società del Gruppo Assicurativo Modena Capitale (iii) società di servizi; fornitori; outsourcer, etc..

6. Trasferimento dati

La gestione e la conservazione dei dati personali avverranno su server ubicati all'interno dell'Unione Europea del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate Responsabili del trattamento. Attualmente i server sono situati in Italia. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l'ubicazione dei server in Italia e/o Unione Europea e/o Paesi extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin

TM Sede e Direzione Generale: Corso Libertà, 53 – 41018 San Cesario Sul Panaro (Mo)

Tel. 059.7479111 – fax 059.7479112

www.assicuratricemilanese.it

Iscritta al numero 1.00077 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione, Registro Imprese di Modena C.F. e P.IVA 08589510158 R.E.A. 334152 Cap.Soc. € 50.000.000,44 i.v.
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 13/12/1988 (G.U. 21/12/1988 n. 298) PEC assicuratricemilanese@legalmail.it. Società appartenente al "Gruppo Assicurativo Modena Capitale" e soggetta a controllo e direzione unitaria di Modena Capitale SpA – C.F. e P.IVA 02983670361 – Cap.Soc. € 60.000.000 i.v., società iscritta all' Albo delle società capogruppo al numero 009.





d'ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.

7. Periodo di conservazione dei dati personali

I Suoi dati personali verranno conservati per i seguenti periodo di tempo:
In riferimento ai trattamenti di cui al paragrafo 3.A – RAMO RCA:

- i. dati precontrattuali (in caso di mancata stipula della polizza): per 60 giorni dalla data di decorrenza del preventivo/quotazione;
- ii. dati contrattuali: per 10 anni successivi al termine del rapporto assicurativo che potranno estendersi fino a 20 qualora si sia verificato un sinistro con conseguenze "mortali" connesso alla polizza assicurativa;
- iii. dati inerenti alle attività antifrode e all'attività di contrasto al terrorismo: per 10 anni successivi al termine del rapporto assicurativo; dati inerenti alle attività di tutela dei propri diritti (anche in sede giudiziaria): per il termine di passaggio in giudicato della relativa sentenza o ultimo grado di giudicato e, ove necessario, per la successiva fase esecutiva;

In riferimento ai trattamenti di cui al paragrafo 3.A – ALTRI RAMI DANNI:

- i. dati contrattuali: per 10 anni successivi al termine del rapporto assicurativo che potranno estendersi fino a 20 qualora si sia verificato un sinistro con conseguenze "mortali" connesso alla polizza assicurativa;
- ii. dati inerenti alle attività antifrode e all'attività di contrasto al terrorismo: per 10 anni successivi al termine del rapporto assicurativo; dati inerenti alle attività di tutela dei propri diritti (anche in sede giudiziaria): per il termine di passaggio in giudicato della relativa sentenza o ultimo grado di giudicato e, ove necessario, per la successiva fase esecutiva;
- iii. con riferimento alla eventuale raccolta e trattamento dei dati di cui al SIC, si informa che la conservazione degli stessi nel Sistema di Informazioni Creditizie avviene per il tempo stabilito dal Codice di Condotta. La Compagnia memorizza i dati e le informazioni di cui al SIC per il tempo necessario alla valutazione di specie correlata alla fornitura o verifica dello stato dei rapporti assicurativi e per un tempo superiore nei casi specifici previsti dal Codice di Condotta (adempire obblighi di legge, esigenze di difesa di un proprio diritto).

In riferimento ai trattamenti di cui al paragrafo 3.B: due anni dalla loro comunicazione o dalla conferma circa la possibilità di loro utilizzo per tali finalità.

8. Esistenza di un processo decisionale automatizzato

Nell'ambito del Ramo RCA

La informiamo che la Compagnia, al fine di valutare e predisporre i propri preventivi, calcolare la classe di rischio ed il premio assicurativo, così come previsto dalla normativa applicabile, necessita di svolgere delle attività di analisi attraverso un processo decisionale automatizzato analizzando i dati inerenti alla precedente storia assicurativa del soggetto interessato e pregressi eventi (quali, ad esempio i sinistri). Questo processo viene svolto utilizzando algoritmi prestabiliti e limitati all'esigenza precipua di calcolo del rischio connaturato con l'attività assicurativa ed è necessario per la stipula del contratto di assicurazione, per la natura stessa del rapporto (a tal riguardo pertanto, la base giuridica del trattamento deve



ASSICURATRICE
MILANESE S.p.A.

individuarsi nel rapporto contrattuale o nell'adempimento alla richiesta di preventivo avanzata dal soggetto interessato).

Inoltre, come stabilito dalla normativa, è possibile che alcune tipologie di prodotti assicurativi inerenti alla RCA prevedano l'inserimento sul mezzo di trasporto di dispositivi elettronici di tracciamento degli eventi, comunemente chiamati "Scatola Nera". In questo caso, la Compagnia potrebbe trattare i relativi dati personali connessi all'attività del veicolo in connessione ad eventi rilevanti quali incidenti o contestazioni aventi valenza in base al rapporto assicurativo. A tal riguardo, la base giuridica del trattamento deve individuarsi nel rapporto contrattuale e nella sua esecuzione sulla base delle vigenti norme che hanno introdotto l'uso di tali strumentazioni in ausilio all'attività di accertamento dei fatti in occasione di contestazioni e indagini nascenti da eventi stradali.

Infine, la Compagnia può svolgere ulteriori attività che comportano processi decisionali automatizzati connessi alle attività antifrode ed antiterrorismo. Tali attività comportano il trattamento di dati personali con modalità automatizzate al fine di individuare eventuali frodi o comportamenti che possano comportare la violazione di norme statali e sovrannazionali in materia di antiterrorismo. A tal riguardo la base giuridica del trattamento deve individuarsi nel legittimo interesse della Società ad individuare eventuali frodi a suo carico e nell'obbligo legale nascente dalle vigenti norme in materia di antiterrorismo.

Nell'ambito degli altri Rami Danni

La Compagnia può svolgere ulteriori attività che comportano processi decisionali automatizzati connessi alle attività antifrode ed antiterrorismo. Tali attività comportano il trattamento di dati personali con modalità automatizzate al fine di individuare eventuali frodi o comportamenti che possano comportare la violazione di norme statali e sovrannazionali in materia di antiterrorismo. A tal riguardo la base giuridica del trattamento deve individuarsi nel legittimo interesse della Società ad individuare eventuali frodi a suo carico e nell'obbligo legale nascente dalle vigenti norme in materia di antiterrorismo.

9. Diritti dell'interessato

Nella Sua qualità di interessato possiede i diritti di cui all'art. 15 GDPR e precisamente i diritti di:

- i. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- ii. ottenere l'indicazione:
 - a. dell'origine dei dati personali;
 - b. delle finalità e modalità del trattamento;
 - c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d. degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR;
 - e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;

Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR e precisamente:

- a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;



TM Sede e Direzione Generale: Corso Libertà, 53 – 41018 San Cesario Sul Panaro (Mo)

Tel. 059.7479111 – fax 059.7479111

www.assicuratricemilanese.it

Iscritta al numero 1.00077 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione. Registro Imprese di Modena C.F. e P.IVA 08589510158 R.E.A. 334152 Cap.Soc. € 50.000.000,44 i.v.
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 13/12/1988 (G.U. 21/12/1988 n. 298) PEC assicuratricemilanese@legalmail.it. Società appartenente al "Gruppo Assicurativo Modena Capitale" e soggetta a controllo e direzione unitaria di Modena Capitale SpA – C.F. e P.IVA 02983670361 – Cap.Soc. € 60.000.000 i.v., società iscritta all' Albo delle società capogruppo al numero 009.



ASSICURATRICE
MILANESE S.p.A.

- c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere precedenti sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- d. l'opposizione, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- e. nonché il diritto di reclamo all'Autorità Garante.

Ove applicabile, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193, al fine di garantire la Sua parità di trattamento, la non discriminazione e il diritto all'oblio in caso di guarigione da patologie oncologiche, ha diritto di trasmettere alla Compagnia a mezzo raccomandata A.R. o mezzo PEC (agli indirizzi riportati nel successivo paragrafo 10) un'apposita certificazione che attesti la sussistenza dei requisiti per beneficiare di tale diritto, ai sensi e nei termini previsti dagli artt. 2, comma 5, e 5, comma 1, della citata Legge.

N.B. I diritti di cui agli artt. 16 – 21 del GDPR sono esercitabili dall'interessato ove la loro applicabilità non pregiudichi la gestione del rapporto assicurativo e l'adempimento ad obblighi di legge o regolamentari previsti dalla normativa primaria e secondaria applicabile al settore assicurativo.

10. Modalità di esercizio dei diritti

Per l'esercizio dei propri diritti potrà avvalersi delle seguenti modalità:

- Inviare una raccomandata a.r. indirizzata a Assicuratrice Milanese S.p.A., Corso Libertà n. 53, 41018 – San Cesario sul Panaro (MO);
- Inviare una e-mail all'indirizzo: servizio.clienti@assicuratricemilanese.it
- Inviare una e-mail all'indirizzo: dpo@assicuratricemilanese.it
- Inviare una e-mail a mezzo PEC all'indirizzo assicuratricemilanese@legalmail.it

11. Minori

I Servizi del Titolare riferiti al trattamento in oggetto non sono destinati a minori di 18 anni e il Titolare non raccoglie intenzionalmente informazioni personali riferite ai minori, salvo che l'interessato per le finalità descritte al **par. 3.A** della presente nell'ambito della gestione del contratto ivi inclusi i sinistri non siano coinvolti soggetti minori, per i quali sarà sempre richiesto il consenso espresso di un genitore o di chi ne fa le veci (anche per il trattamento delle categorie particolari di dati). Nel caso in cui informazioni su minori fossero involontariamente registrate, il Titolare le cancellerà in modo tempestivo, su richiesta degli utenti.

12. Modifiche alla presente Informativa

La presente Informativa può subire variazioni. Si consiglia, quindi, di controllare regolarmente la sezione dedicata alla protezione dei dati personali sul nostro sito internet www.assicuratricemilanese.it pubblicata altresì sul suo profilo *home insurance* e di riferirsi alla versione più aggiornata.

Il Titolare r.l.p.t.

Assicuratrice Milanese S.p.A.

Claudio Patalano

TM

Sede e Direzione Generale: Corso Libertà, 53 – 41018 San Cesario Sul Panaro (Mo)

Tel. 059.7479111 – fax 059.7479112

www.assicuratricemilanese.it

Iscritta al numero 1.00077 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione, Registro Imprese di Modena C.F. e P.IVA 08589510158 R.E.A. 334152 Cap.Soc. € 50.000.000,44 i.v.
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 13/12/1988 (G.U. 21/12/1988 n. 298) PEC assicuratricemilanese@legalmail.it. Società appartenente al "Gruppo Assicurativo Modena Capitale" e soggetta a controllo e direzione unitaria di Modena Capitale SpA – C.F. e P.IVA 02983670361 – Cap.Soc. € 60.000.000 i.v., società iscritta all' Albo delle società capogruppo al numero 009.

